

EPSON ITALIA S.p.A.

Modello Organizzativo

Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

25 Giugno 2025

INDICE

Pagina

PARTE GENERALE: PREMESSA – IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	3
1.1 La responsabilità delle persone giuridiche, società e associazioni	3
1.2 Il Modello di Organizzazione e di Gestione	13
2. GLI OBIETTIVI DI EPSON ITALIA SPA	14
2.1 Il Modello di Controllo	14
2.2 Composizione del Modello	15
2.3 Controllo e verifica dell'efficacia del Modello	15
2.4 Modifiche del Modello	15
2.5 Applicazione del Modello	15
2.6 Complementarietà del Modello	16
2.7 Procedure di controllo	16
3. ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (ORGANISMO DI VIGILANZA)	17
3.1 Organo di controllo interno (Organismo di Vigilanza)	17
3.2 Cause di ineleggibilità e decadenza	17
3.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	17
3.4 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	18
3.5 Obblighi di informativa dell'Organismo di Vigilanza	19
3.6 Informativa del Personale	19
3.7 Formazione del Personale	19
3.8 Collaboratori esterni e Partners	19
4. INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
4.1 Segnalazioni da parte del personale dipendente o da parte di soggetti terzi	20
4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	22
5. IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL MODELLO	23
5.1 Aggiornamento del Modello alla normativa vigente	23
5.2 Gestione delle attività rilevanti ai sensi del Modello	23
6. VERIFICHE PERIODICHE	24

PARTE SPECIALE "A": REATI

PARTE SPECIALE "B": AREE A RISCHIO DI REATO E PRINCIPALI MODALITA' DI COMPIMENTO

PARTE SPECIALE "C": VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

PARTE SPECIALE "D": CODICE ETICO

PARTE SPECIALE "E": SISTEMA DISCIPLINARE

PARTE SPECIALE "F": COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI

PARTE GENERALE

PREMESSA - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 La responsabilità delle persone giuridiche, società e associazioni

Con legge del 29 settembre 2000, n. 300 - contestualmente alla ratifica ed esecuzione da parte dell'Italia di alcune Convenzioni internazionali, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali – è stata conferita (art. 11) "*Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*".

In attuazione della suddetta legge delega, è stato emanato il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "Decreto") contenente la disciplina del nuovo sistema di responsabilità delle persone giuridiche per illeciti amministrativi dipendenti da reato, che rappresenta una novità nel campo del diritto penale d'impresa.

Il tipo di responsabilità configurata a carico dell'ente, benché definita espressamente "*amministrativa*", presenta delle peculiarità legate alla circostanza che essa deriva comunque dalla commissione di un reato ed è assistita dalle garanzie del processo penale, divergendo, in tal modo, dal paradigma classico dell'illecito amministrativo.

Si deve pertanto ritenere che la responsabilità degli enti collettivi conseguente a reato rappresenti, in definitiva, un sottosistema intermedio tra quello amministrativo e quello penale, in quanto strettamente collegato alle funzioni di repressione di reati e caratterizzato da strumenti sanzionatori particolarmente severi.

Tale Decreto, quindi, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti" o, singolarmente, "Ente") per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché da;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Detta responsabilità della persona giuridica si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'Ente non risponde se le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In conformità alla direttiva di cui all'art. 11, comma 1, lett. e), sono pertanto individuati i presupposti che consentono di collegare ai fini della responsabilità, sul piano oggettivo, il reato all'ente e, cioè:

- il reato deve essere stato commesso nell'"*interesse*" o a "*vantaggio*" dell'Ente stesso;
- gli autori devono essere persone fisiche qualificate dalla posizione ricoperta in seno all'Ente (sia apicale, che subordinata);
- tali soggetti non devono avere agito "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*".

L'ampliamento della responsabilità mira, perciò, a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Le sanzioni per gli illeciti sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Tra le sanzioni previste, le più gravi per gli interessi di una società sono sicuramente rappresentate da quelle interdittive, che consistono nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni; nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (di seguito anche "P.A."); nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; nell'esclusione o nella revoca di finanziamenti, contributi e sussidi; nonché nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità in questione si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, sempre che per gli stessi non proceda l'Autorità Giudiziaria dello Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

I reati la cui commissione determina il predetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, consistono in una serie di reati commessi nell'ambito dei rapporti tra l'Ente e la P.A., previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, secondo comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Al riguardo si segnala come il D. Lgs. 75/2020, entrato in vigore a luglio 2020, abbia modificato anche il testo **dell'art. 24** della Legge 231/01, inserendo il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 codice penale), conclusi con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità ed il reato di frode nell'agricoltura, di cui all'art. 2 L. 898/86. Il predetto D. Lgs 75/2020 ha anche riscritto l'instestazione dell'art. 24, equiparando l'Unione Europea allo Stato ed agli altri Enti pubblici quali persone offese dal reato.

Successivamente il D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022 è intervenuto modificando i testi degli artt. 316 bis e 316 ter del codice penale, nonché l'art. 640 bis c.p. In relazione all'art. 316 bis si è ampliato il perimetro di operatività della materia criminosa, in quanto non è più limitato alla malversazione a danno dello Stato ma si estende alle malversazioni di erogazioni pubbliche, punendo la condotta di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste. Parimenti è stato ampliato anche il novero di operatività previsto dall'art. 316 ter c.p. facendo riferimento anche alle 'sovvenzioni', vale a dire i finanziamenti soggetti a particolari agevolazioni sul piano degli obblighi restitutori o addirittura a fondo perduto. Di talché risulta modificato l'ambito di operatività di entrambe le norme incriminatrici, essendo stato ampliato l'oggetto materiale del reato, vale a dire i beni su cui cadono le condotte tipizzate. Il D. Lgs. 156/2022, inoltre, per quanto di interesse ha ampliato il novero dei reati previsti dall'art. 322 bis c.p.c. inserendo anche il reato di abuso d'ufficio (323 c.p.) tra i reati contro la PA (art. 25, d.lgs. 231/2001) commessi ai danni di membri delle Corti internazionali, organi delle Comunità europee, assemblee parlamentari internazionali, funzionari esteri. Va segnalato come l'art. 322 bis c.p. sia stato successivamente modificato dal D.L. 92/2024 coordinandolo con l'abrogazione del reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e come la Legge 112/2024 abbia inserito una nuova ipotesi di reato ossia "**indebita destinazione di denaro o cose mobili**" prevista dall'art. **314 bis c.p.** E' stato inoltre modificato il reato di **truffa in danno dello Stato e delle Comunità Europee** previsto **dall'art. 640**, secondo comma n. 1, c.p., ad opera della Legge 90/24 nonché introdotte due nuove

ipotesi di reato, ossia **Turbata libertà degli incanti**, previsto dall'art. **353 c.p.** e **Turbata libertà di scelta del contraente**, previsto dall'art. **353 bis c.p.**, entrambi inseriti ad opera della Legge 137/2023. Vale la pena osservare come queste due nuove fattispecie contribuiscano, di fatto, ad estendere il perimetro delle attività a rischio nei rapporti con la P.A., interessando – tra le altre - anche le fasi prodromiche allo svolgimento delle gare pubbliche. Infine il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. è stato modificato ad opera del D.L. 48/2025.

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito, inoltre, nell'ambito del Decreto, l'art. **25-bis**, successivamente sostituito dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 1, L. 23 luglio 2009 n. 99 che mira a punire il reato di "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*". Successivamente il D. Lgs. 125/2016 non ha apportato modifiche dirette al D.Lgs. 231/2001 in quanto non ha inserito nuovi reati presupposto, non ha escluso alcun reato presupposto esistente e non ha modificato il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al D.Lgs. 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso la ridefinizione di due articoli del codice penale, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. **25-bis** – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

La medesima legge 23 luglio 2009 n. 99, con l'art. 15 comma 7 lett. b) ha inserito l'art. **25 bis 1** che annovera i delitti contro l'industria ed il commercio per varie ipotesi di reato tra cui turbata libertà dell'industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frodi contro le industrie nazionali, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Da segnalare una modifica indiretta intervenuta in tale articolo per opera della legge 206/2023 che ha modificato l'art. **517 c.p.** prevedendo la punibilità anche di chi detiene per porre in vendita prodotti con segni mendaci idonei a trarre in inganno sulla provenienza e qualità dei prodotti. Anche in tal caso vi è un ampliamento delle condotte penalmente rilevanti, in quanto anche la sola detenzione per la vendita rientra nella fattispecie di reato.

Parimenti la legge 23 luglio 2009 n. 99, con l'art. 15 comma 7 lett. c) ha inserito l'art. **25 novies** relativo ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore quali immissioni tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta, duplicazione di programmi per elaboratori, abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno (cinematografica, televisiva, letteraria ecc.) - detenzione e/o cessione a qualunque titoli di duplicati - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, detenzione e/o cessione a qualsiasi titolo, di attrezzature atte ad eludere le misure di protezione a tutela dei prodotti dell'ingegno immissione sul territorio nazionale di prodotti privi dei previsti contrassegni produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo di apparati di decodificazione di trasmissioni ad accesso limitato Tale articolo ha subito modifiche indirette ad opera della legge 166/2024 volto ad adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi europei di liberalizzazione del settore dell'intermediazione dei diritti d'autore e a tal fine è stato eliminato l'obbligo di applicazione del contrassegno SIAE.

A fronte di questa novità normativa, il legislatore ha modificato anche gli artt. **171 bis e 171 ter** l. 633/1941 (Legge sulla Protezione del Diritto d'Autore) estendendo l'ambito del penalmente rilevante alle ipotesi in cui ad essere oggetto materiale dei reati di cui agli artt. 171 bis, 171 ter, sono i contrassegni rilasciati da organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti diversi dalla SIAE.

Tale disposizione comporta l'estensione dell'ambito della responsabilità da reato degli enti, considerato che gli artt. 171 bis e 171 ter l. 633/1941, sono esplicitamente menzionati quali reati presupposto nell'art. **25 novies** del d.lgs. 231/2001.

Successivamente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. **25-ter** del Decreto, successivamente modificato dall'art. 31 comma 2, 39 comma 5 legge 28 dicembre 2005 n. 262 e art. 1 comma 77 lett. b) legge 6 novembre 2012 n. 190 e art. 12, comma 1, lett. a), c) ed e) L. 27 maggio 2015, n. 69 estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei cd. reati societari, così come configurati dallo stesso D. Lgs. n. 61/2002 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, agiotaggio, omessa comunicazione conflitto di interessi, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, corruzione tra privati).

L'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto nel Decreto in esame l'art. **25-quater**, conseguentemente estendendo la responsabilità degli Enti anche alla commissione di "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*". Tale articolo ha subito modifiche indirte ad opera del D.L. 48/2025 introducendo un nuovo reato art. **270-quinquies.3** c.p. "Detenzione di materiale con finalità di terrorismo" e modificando parzialmente l'art. **435 c.p.**

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, introducendo l'art. **25-quinquies**, modificato poi dall'art. 10, comma 1, lett. a) e b) L. 6 febbraio 2006, n. 38, e successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 rubricato "*Delitti contro la personalità individuale*", ha ricompreso nel novero delle responsabilità in capo agli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 anche la commissione dei delitti contro la personalità individuale previsti e puniti dagli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies*, 601 e 602 del Codice Penale (trattasi, specificatamente, dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, induzione di minori alla prostituzione, pornografia minorile, tratta e commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi).

Con legge 18 aprile 2005, n. 62, la responsabilità dell'ente è stata stabilita anche in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*"), introducendo l'art. **25-sexies** intitolato "*Abusi di mercato*". Al riguardo si segnala come il D. Lgs. 107/18, entrato in vigore il 10/8/18 c.d. sul "Market Abuse", abbia modificato l'art. 187 quinquies TUF. Infatti prima era prevista una responsabilità civile dell'Ente derivante dalla responsabilità della persona fisica che avesse commesso illeciti amministrativi a vantaggio dell'Ente. Con il decreto del 2018 è prevista un'autonoma responsabilità dell'Ente distinta da quella della persona fisica, anche se da essa derivante, con un inasprimento delle sanzioni pecuniarie e onere, a carico dell'Ente, della prova che la persona fisica abbia agito nel suo esclusivo interesse, al fine di ottenere l'esimente da responsabilità.

In definitiva, allo stato attuale, per i reati di market abuse l'autorità Giudiziaria può applicare la sanzione pecuniaria ex art. 25 sexies D.lgs. 231/01 e la Consob, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 187 terdecies T.U.F. può irrogare sanzioni amministrative per un importo fino a dieci volte superiore.

La legge 9 gennaio 2006, n. 7' con l'art. 8, comma 1, ha inserito nel Decreto in esame anche l'art. **25 quater.1** in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Con la legge 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 comma 1, successivamente sostituito dall'art. 300 comma 1, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è stato introdotto l'art. **25 septies** sulla responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Con la legge 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 è stato introdotto l'art. **24-bis**, D.Lgs. 231/01 sui Delitti informatici e trattamento illecito di dati; per la relativa disciplina dei reati presupposto si rimanda alla parte speciale A, segnalando le modifiche agli artt. 615 quater, 615 quinquies, 617 quater e 617 quinquies intervenuti ad opera della L. 238 del 23.12.21 in relazione all'abuso di sistemi informatici e telematici, in attuazione della Legge Europea 2019/2020. Tal articolo ha subito delle modifiche indirette successivamente, ad opera della Legge Europea 90/2024, che è intervenuta sul testo degli articoli del codice penale: **615 ter, 615 quater, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater** introducendo l'art. **635 quater-1** e **629** (estorsione) e modificando l'art. **635 quinquies**.

In questa sede si ricorda l'applicazione del nuovo Regolamento Privacy (GDPR), regolamento direttamente applicabile, cui è seguita una modifica del cd. Codice Privacy (D. Lgs. 196/03) per il tramite del D. Lgs. 101/18. Le novità di maggior rilievo introdotte da tale decreto riguardano le responsabilità penali nel trattamento illecito dei dati. Infatti è stato modificato l'art. 167 del cd. Codice Privacy ove la novità più evidente risulta la possibile diminuzione di pena per il reato ove sia stata applicata e riscossa la sanzione amministrativa prevista per il medesimo fatto costituente trattamento illecito (con cumulo, quindi, di sanzioni amministrativa e penale). Sono stati introdotti gli artt. 167 bis e 167 ter, "Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala" e di "Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala".

Nel nuovo art. 168, accanto alla fattispecie di "falsità nelle dichiarazioni al Garante" già punita con reclusione da sei mesi a tre anni viene aggiunta quella di "interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante" con autonoma sanzione fino a un anno di reclusione.

Un impianto sanzionatorio penale che, accanto a quello amministrativo (le cui sanzioni, si ricorda, possono arrivare a 20 milioni di Euro o al 4% del fatturato annuo globale) appare in linea con le istanze di severità emergenti dal Regolamento GDPR.

Quanto all'impatto che il GDPR ha sull'attività dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV sarebbe da considerarsi quale soggetto responsabile del trattamento, giusta l'assenza di poteri decisionali in merito al trattamento dei dati che, difatti, vengono raccolti dall'ente e successivamente trasmessi all'OdV per l'esercizio dei poteri di informazione e controllo. L'OdV dovrà agire in modo che i dati personali di cui l'ente è titolare del trattamento, vengano trattati conformemente alle istruzioni impartitegli e, comunque, secondo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.

Peraltro, preme precisare che le finalità di prevenzione dell'illecito, perseguite attraverso la vigilanza spiegata sul modello di organizzazione e gestione adottato, non possono ritenersi in assoluto e acriticamente preminenti rispetto alla tutela della riservatezza; onde, spetterà all'Organismo di Vigilanza agire in maniera e misura tale da operare una corretta ponderazione tra i due valori, riferibili l'uno all'ente in sé e l'altro a ogni suo singolo componente

Per quanto attiene alle modalità degli adempimenti connessi ai trattamenti di dati personali svolti dagli organi di vigilanza e controllo, vi sarà la responsabilità di fornire l'informativa agli interessati da assolversi unitamente a quella dell'Ente, che indicherà l'organo in questione tra i soggetti da esso utilizzati ai fini di adempimento delle norme, facendo diretto riferimento alle specifiche finalità investigative e di sorveglianza e controllo proprie dell'organo stesso.

Resteranno invece a totale carico dell'organismo gli altri adempimenti, quali:

- l'adozione di misure di sicurezza adeguate ed efficaci,
- la nomina di eventuali responsabili,
- la formazione, istruzione e controllo delle persone fisiche incaricate di eseguire materialmente le operazioni di trattamento
- ma anche – nell'ottica delle nuove norme introdotte dal GDPR – tutti gli oneri legati all'attuazione dell'accountability, in termini sia di obbligo di valutazione d'impatto, individuazione ed adozione di prassi per attenuare il rischio oppure – ove questo non fosse attenuabile – consultazione dell'Autorità di controllo, previsione di rendere conto di ciò che si è fatto come la tenuta del registro delle attività di trattamento, e, comunque, adozione di pratiche interne improntate ai principi di "Ode "by default", perché il trattamento attuato sia conforme al GDPR.

Con la legge 15 luglio 2009 n. 94 art. 2, comma 29 è stato introdotto l'art. **24 ter**, ha introdotto la responsabilità per i delitti di criminalità organizzata (reati di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, come modificato dalla Legge 69/2015, tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni dell'art. 416 bis per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, illegale fabbricazione, introduzione, vendita di armi da guerra e esplosivi). Successivamente la Legge 103/2017 non ha apportato modifiche dirette al D.Lgs. 231/2001 in quanto non ha inserito nuovi reati presupposto, non ha escluso alcun reato presupposto esistente e non ha modificato il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al D.Lgs. 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso la previsione, ex art. 1, comma 5, di un aumento di pena per il reato di scambio elettorale politico mafioso di cui all'art. 416 ter c.p., reato presupposto di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art **24 ter** (delitti di criminalità organizzata) del D. Lgs. 231/2001. Ne consegue che la misura di adeguamento del Modello deve essere effettuata sulla Parte Generale del Modello e non su quella speciale, che contiene anche i protocolli di prevenzione dei reati presupposto e pertanto verrà integrata la parte 4 della presente parte generale.

La legge 3 agosto 2009, n. 116 all'art. 4, comma 1, L. , sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha introdotto l'art. **25 decies** del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Con il Dlgs. 121/2011 è stata estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati ambientali, in attuazione dell'art. 19, legge 96/2010 (Legge comunitaria 2009), introducendo il nuovo articolo **25-undecies** al Dlgs. 231/2001, successivamente modificato dall' art. 1, comma 8, lett. a e b) L. 22 maggio 2015, n. 68, in vigore dal 29 maggio 2015 (inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, circostanze aggravanti, uccisione, distruzione cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, la miscela con modalità non consentite di rifiuti, la spedizione di rifiuti costituente traffico illecito, e ha introdotto, specificatamente, ulteriori reati in tema di scarichi idrici, gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati, emissioni in atmosfera, riduzione e cessazione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono).

Anche tale articolo ha subito una modifica, indirettamente, ad opera del D. Lgs. 116/2020 del settembre 2020 che ha modificato il D. Lgs 152/06, alias Codice dell'Ambiente, modificando l'art. 258 del predetto Decreto, inerente alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, in tema di rifiuti. Il predetto art. 258 del Codice dell'Ambiente fa parte integrante dei reati previsti dall'art. **25 undecies**. Tale articolo è stato poi implementato con il Decreto 59/23 che regola con l'art.1 la "*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) come pure la sua organizzazione ed il suo funzionamento*", entrato in vigore il 15/6/2023, meglio dettagliato nella parte speciale.

Con Legge 28 Giugno 2012 nr. 112 (pubblicata in GU nr. 174 del 27 luglio 2012) è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione civile sulla corruzione, siglata a Strasburgo il 04 Novembre 1999.

In particolare l'art. 18 della Convenzione stabilisce in merito alla responsabilità delle persone giuridiche che ciascuno Stato membro adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per garantire, che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di 1) corruzione attiva, 2) traffico d'influenza e di 3) riciclaggio di capitali ai sensi della Convenzione, quando tali reati sono commessi per conto delle medesime da parte di qualsiasi persona fisica che agisca sia individualmente sia quale membro di un organo della persona giuridica che esercita un potere direttivo nel suo seno in base a:

- un potere di rappresentanza della persona giuridica;
- una facoltà decisionale a nome della persona giuridica; o
- una facoltà di esercitare un controllo nell'ambito della persona giuridica;

come pure la partecipazione di tale persona fisica a titolo di complice o d'istigatore alla commissione dei suddetti reati.

La predetta disposizione normativa ha introdotto i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) e 346-bis (traffico di influenze illecite successivamente modificato ad opera della legge 114/2024) ed ha modificato i reati di concussione e corruzione (art. 317 e 318 c.p.) nonché l'ipotesi delittuosa della corruzione tra privati (art. 2635 III comma c.c.). Successivamente l'art. **25**, relativo appunto ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione è stato integrato dalla c. d. legge anticorruzione, ossia la legge 3/2019 che ha previsto tra l'altro la procedibilità d'ufficio, e non più a querela, per l'ipotesi del delitto di corruzione tra privati e ha previsto un aumento di pena per i reati di corruzione del pubblico ufficiale per l'esercizio delle funzioni. La legge ha inoltre previsto pene interdittive fino a 4 anni a carico dell'Ente prevedendo altresì una riduzione della durata della pena interdittiva se l'Ente, prima del giudizio di primo grado, si adopera per ridurre le conseguenze del reato.

Tale articolo ha subito ulteriori modifiche per effetto del D. Lgs 75/2020, entrato in vigore a luglio 2020, che ha ampliato il novero dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01. In particolare si è integrato l'art. 25 con il riferimento all'Unione Europea quale soggetto finanziariamente leso nei casi di peculato, anche mediante profitto dell'errore altrui (art. 314 e 316 codice penale) e abuso d'ufficio (art. 323 codice penale).

Con il Dlgs. 16 luglio 2012 nr. 109 sono stati ampliati i reati presupposto che originano il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Dlgs 231/2001; in particolare l'art. 2 comma 1 del Dlgs 109/2012 inserendo l'art. **25 duodecies** prevede le ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato, parzialmente

modificato indirettamente ad opera della legge 187/2024 che ha modificato l'art. 18 ter D. Lgs. 286/98 (permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e art. 22 D. Lgs. 286/98 (lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).

Con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, è stato introdotto l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Autoriciclaggio", che ha modificato l'art. **25-octies** del DLgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato (entrata in vigore il 01/01/2015). L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

La Legge 90/2017 non ha apportato modifiche al D.Lgs. 231/2001 in quanto non ha inserito nuovi reati presupposto, non ha escluso alcun reato presupposto esistente e non ha modificato il regime delle sanzioni applicabili a fronte della eventuale responsabilità amministrativa per il reato di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ex art. **25-octies** del D.Lgs. 231/2001. La rilevanza della Legge 90/2017 con riferimento al D.Lgs. 231/2001 consiste nel fatto che l'Organismo di Vigilanza non è più soggetto ad alcun obbligo di comunicazione antiriciclaggio ed alla conseguente sanzione penale (reclusione fino a 1 anno e multa da 100 a 1.000 Euro) di cui al precedente art. 55 comma 5 del D.Lgs. 231/2007.

Il novellato art. 46 del DLgs. 231/2007, che va a sostituire il vecchio art. 52, prevede infatti tra i soggetti obbligati i soli componenti del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione.

L'art. **25-octies** è stato successivamente aggiornato ad opera del D. Lgs. 195/21 in attuazione della Direttiva UE 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, che ha modificato gli artt. 648, 648 bis c.p., 648 ter c.p. e 648 ter.1. Intervenendo sugli articoli del codice penale, per quanto il testo dell'art. **25 octies** sia rimasto immutato, è stato ampliato l'ambito di applicazione, comprendendo – per semplificare – anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

Tra le ulteriori novità si segnalano:

- l'introduzione di una circostanza aggravante per chi commette il delitto di ricettazione nell'esercizio di un'attività professionale (com'era già previsto per il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio);
- l'estensione della perseguibilità per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero;
- la rimodulazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di particolare tenuità nel caso di ricettazione.

Nel testo del D. Lgs. 231/01, ad opera del D. Lgs. 184/2021, emesso in attuazione della Direttiva UE 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dal contante, è stato introdotto l'art. **25 octies 1** introducendo i seguenti nuovi reati presupposto:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Delle tre fattispecie delittuose, va considerato che:

- due (artt. 493 ter e 494 quater c.p.) sono totalmente "nuove" rispetto al corredo di tutti i reati presupposti, ossia quelli menzionati dal Decreto 231 agli articoli: 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, cui oggi si aggiunge il neo art. 25 octies.1;
- la frode informatica ex art. 640 ter invece, era già reato presupposto contemplato dall'art. 24, anche se tale fattispecie rimane limitata alla frode a danno dello stato, mentre quella introdotta dall'art. 25 octies 1 si estende anche alla frode informatica nei confronti di un privato, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il D.L. 19/24 convertito con Legge 56/24 ha introdotto una nuova ipotesi di reato, ossia l'art. **512 bis. c.p., trasferimento fraudolento di fondi** che punisce la condotta di chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni

Sono poi intervenute successive modifiche, in particolare il D.lgs. 7/2016 (e il correlato D. Lgs 8/2016) che però non ha apportato modifiche dirette al Dlgs 231/2001 in quanto non ha inserito nuovi reati presupposto, non ha escluso alcun reato presupposto esistente e non ha modificato il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al D. Lgs. 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso la ridefinizione di alcuni articoli del codice penale, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. **24-bis** – Delitti informatici e trattamento illecito di dati, che però nella struttura sostanziale non hanno subito modifiche. Successivamente, con il DL 21/9/2019 n. 105 nei reati informatici che comportano responsabilità pecuniaria dell'Ente sino a 400 quote, sono stati ricompresi anche i delitti per la sicurezza nazionale cibernetica, configurabili quando, con dolo specifico, venga ostacolata o condizionata l'attività di vigilanza dello Stato sui sistemi informatici gestiti da Enti pubblici o di rilevanza nazionale che svolgano funzioni essenziali per il mantenimento di attività fondamentali per gli interessi dello Stato.

La legge 199/2016 del 29 ottobre 2016 cd. "anticapolarato", ha invece apportato modifiche dirette al D. Lgs. 231/01 intervenendo sull'art. **25 quinquies** modificando il reato presupposto "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" che oggi nella nuova formulazione sanziona sia il reclutatore che l'utilizzatore di manodopera oggetto di sfruttamento e che è considerato di particolare gravità dal legislatore stante le elevate sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Parimenti il D.Lgs. 38/2017, intervenendo sul Codice Civile, ha modificato il reato presupposto di cui all'art. 2635 c.c., relativo al reato di corruzione tra privati e ha previsto una nuova ipotesi di reato presupposto consistente nella "Istigazione alla corruzione privata" previsto dall'art. 2635 bis c.c. apportando anche modifiche all'art. **25 ter** del D. Lgs. 231/01 con inasprimento delle sanzioni per il reato già previsto di corruzione tra privati e previsione di sanzioni per la nuova ipotesi di reato presupposto.

Il recente D. Lgs. 19/2023 attuativo della Direttiva UE 2019/2121 (relativa a trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere), è intervenuto sui reati societari (art. **25 ter**, d.lgs. 231/2001), estendendo la punibilità dell'ente anche in relazione a illeciti previsti non solo dal codice civile, ma anche da "altre leggi speciali". Inoltre, con l'art. 54 il predetto Decreto ha inserito l'ulteriore ipotesi di delitto di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" (documento accompagnatorio di operazioni straordinarie – trasformazioni, scissioni, fusioni – transfrontaliere).

Viceversa la legge 161/2017 con il suo art. 30 – "Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" ha introdotto anche modifiche all'articolo **25 duodecies** del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 modificando il reato presupposto. In particolare si tratta del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e pertanto il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra. Il 5 maggio 2023, è stata pubblicata in [Gazzetta Ufficiale n. 104](#), la **L. 5 maggio 2023, n. 50** di conversione, con modificazioni, del **D.L. 10 marzo 2023, n. 20** recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (cosiddetto Decreto Cutro).

Il provvedimento ha stabilito chiare disposizioni sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri, sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Le modifiche introdotte dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20 e s.m.i. hanno interessato, tra l'altro, alcuni articoli del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (T.U. Immigrazione) richiamati nell'**art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001** "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

L'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 punisce le seguenti fattispecie di reato:

- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (**art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 286/98**);

- favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato (*art. 12, co. 5, D.lgs. 286/98*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (*art. 22, co. 12-bis, D.lgs. 286/98*).

In particolare, l'art. 8 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 e s.m.i., ha modificato l'**art. 12** c. 1 e **c. 3** (quest'ultimo richiamato dal D.lgs. 231/01) del T.U. Immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina.

L'art. 2 del Decreto, invece, introduce all'**art. 22** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) del citato T.U., modifiche relative alle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, e agli effetti del medesimo nulla osta. Non è comunque modificato il comma 12-bis che, dell'art. 22 in analisi, è l'unico comma richiamato dal D.lgs. 231/01

Parimenti la Legge 20 novembre 2017 n° 167 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 ha modificato l'**art. 25 terdecies** prevedendo il reato presupposto di razzismo e xenofobia.

Ancora la legge 30 novembre 2017 n° 179 ("whistleblowing") - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato - con l'art. 2. - Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato, ha integrato l'articolo **6** del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La Legge approvata integra e amplia la disciplina prevista dalla legge Severino per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, rafforzando la norma vigente per gli impiegati pubblici ed estendendola anche al settore privato attraverso l'inserimento di specifici obblighi a carico delle società all'interno dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. 231/2001. Deve essere subito segnalato che la Legge 179/2017 non è intervenuta sui reati presupposto, ma sui requisiti che deve possedere il Modello di Organizzazione e Gestione – per essere considerato idoneo ed esimente dalla responsabilità amministrativa.

Tale normativa è stata poi oggetto di integrazione ad opera del D. Lgs. 24/2023 di attuazione della Direttiva 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Con la legge 39/2019 è stato aggiunto alla legge 231/01 l'art. **25 quatedecies** che ha inserito, tra i reati presupposto, le frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. In pratica la legge punisce con sanzioni pecuniarie e interdittive chi corrompe o offre utilità a partecipanti a competizioni sportive per alterarne il risultato o chi esercita attività di gioco azzardo e scommesse non autorizzate o anche munito di concessione, raccoglie o gestisce scommesse con mezzi diversi da quelli autorizzati.

La legge 157/2019 ha introdotto tra i reati presupposto i reati fiscali previsti dal D. Lgs 74/2000, introducendo l'art. **25 quinquedecies**, che introduce tra i reati presupposto comportanti la responsabilità dell'Ente i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto Legislativo n. 74 del 2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto Legislativo n. 74 del 2000), l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 Decreto Legislativo n. 74 del 2000), l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto Legislativo n. 74 del 2000) e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 Decreto Legislativo n. 74 del 2000).

In caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria viene aumentata di un terzo.

Infine, la norma prevede in caso di commissione dei predetti reati tributari, l'applicabilità delle misure interdittive (anche in via cautelare), del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi. Non è prevista pertanto l'interdizione dallo svolgimento dell'attività. Con tale disposizione la responsabilità amministrativa dell'Ente, nel cui interesse sono stati connessi i predetti reati, si aggiunge a quella della persona fisica.

Sempre in materia fiscale vi è anche da segnalare la legge 117/2019 che ha delegato l'attuazione, da parte dell'Italia, del recepimento della Direttiva 1371/2017, cosiddetta direttiva PIF (Protezione Interessi Finanziari), volta a tutelare la frode fiscale che lede gli interessi dell'Unione Europea (Norme minime riguardo alla

definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione). La delega prevede, tra l'altro, l'introduzione di un nuovo articolo nella legge 231 per il reato di evasione IVA che, a livello di direttiva, ha rilevanza quando il danno arrecato sia di almeno 10 milioni di Euro e coinvolga almeno due Stati membri. Tale aspetto, andrà quindi tenuto in considerazione, unitamente all'introduzione dei reati tributari quali fonti di responsabilità per l'Ente.

In attuazione di ciò, con il D. Lgs. 75/2020, già citato, è stata data attuazione alla direttiva PIF, introducendo, all'art. **25 quinquiesdecies**, il comma 1 bis, il quale prevede, in relazione alla commissione dei reati tributari di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, occultamento o distruzione di documenti contabili l'irrogazione di sanzioni fino a 300 quote per il delitto di dichiarazione infedele e fino a 400 quote per i delitti di omessa dichiarazione e indebita compensazione, quando siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro". Tale disposizione è stata poi aggiornata ad opera del D. Lgs. 156/2022 prevedendo la punibilità di tali condotte "Quando sono commesse al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro." Il D. Lgs. 87/2024 è poi intervenuto sull'art. **10 quater** del D. Lgs. 74/2000 in tema di indebita compensazione, introducendo una causa di non punibilità per tale reato "quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito".

Da segnalare anche l'introduzione, sempre ad opera del D. Lgs 75/2020, dell'art. **25 sexiesdecies** in tema di delitti di contrabbando e delitti di confine, con sanzione fino a duecento quote, aumentata fino a quattrocento, qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a euro centomila; tale modifica ha impatto sulla responsabilità degli Enti in materia di dazi doganali. Tale articolo ha subito una modifica indiretta ad opera del D. Lgs. 141/2024 che, in attuazione della legge delega n. 111/2023, ha abrogato il Testo Unico della Legge Doganale (DPR n. 43/1973). Con riguardo specifico ai risvolti penali dell'intervento normativo del legislatore, una novità è l'inquadramento dell'IVA all'importazione tra i diritti di confine, a cui consegue l'applicabilità delle sanzioni doganali penali in materia di contrabbando alle ipotesi di evasione dell'IVA all'importazione. In secondo luogo, il d.lgs. 141/2024 ha ricalibrato l'intervento penale proprio in materia di contrabbando, introducendo, con gli artt. 78 e 79, due figure di reato rubricate "contrabbando per omessa dichiarazione" e "contrabbando per dichiarazione infedele" che hanno sostituito una pluralità di fattispecie penali e amministrative precedentemente contenute nel T.U.L.D.

In merito alle sanzioni da applicare, il legislatore ha esteso ai casi di cui al comma 2 dell'art. 25 sexiesdecies d.lgs. n. 231/2001, ossia agli omessi versamenti di diritti di confine, quando viene superata la soglia di €100.000, le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

La legge n. 22 del 9 marzo 2022, "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" ha introdotto, tra i reati presupposto, gli artt. **25 septiesdecies** "Delitti contro il patrimonio culturale" indirettamente modificato dalla Legge 6/2024 che è intervenuta sul testo dell'art. **518-duodecies** c.p. in tema di "distruzione, dispersione, deterioramento, depauperamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" e l'art. **25 duodevicies** "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici". Con tale legge si è inteso razionalizzare il sistema penale, introducendo nel Codice Penale reati che erano previsti nel Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) e introducendo nuove fattispecie di reato, anche in attuazione della Convenzione di Nicosia del 2017 volta a "prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali", nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Siffatta Convenzione prevede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive

Per completezza un cenno merita la Direttiva CSRD, entrata in vigore in Italia ad opera del D. Lgs. 125/2024 e la Direttiva CSDDD del 25/7/24 che prevedono un dovere di due diligente e l'obbligo, per una serie di società, della gestione del bilancio di sostenibilità, che implica un onere di controllo in tema di filiera produttiva, immissioni ambientali, tutela del lavoro che avrà un impatto anche in tema di responsabilità ex 231; l'entrata in vigore è stata al momento posticipata ad opera della Direttiva Stop the Clock del 3 aprile 2025.

1.2 Il Modello di Organizzazione e di Gestione

Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa della persona giuridica non basta la sola ricollegabilità, sul piano oggettivo, del reato alla stessa, ma è necessario, altresì, che sussista una sorta di "colpevolezza" della società medesima, intesa come rimproverabilità. È indispensabile, in altre parole, che il reato si realizzi come espressione della politica aziendale o, quantomeno, derivi da una "colpa" dell'Ente nell'organizzazione della propria attività di impresa.

L'articolo 6 del Decreto, nel prevedere il suddetto regime di responsabilità amministrativa, stabilisce, pertanto, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione.

Il Decreto richiede, inoltre, che i predetti modelli di organizzazione e di gestione, posseggano la funzione di:

- a) individuare e definire le attività aziendali nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) stabilire le modalità di reperimento e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, al fine di consentirne la concreta capacità operativa;
- e) predisporre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, al fine di garantirne l'effettività.

2. GLI OBIETTIVI DI EPSON ITALIA SPA

Epson Italia spa (qui di seguito anche la "Società" o "Epson Italia spa") gode di un'eccellente reputazione ed è orgogliosa delle proprie tradizioni. La Società ritiene, pertanto, importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione. Attualmente essa opera all'interno di una vasta gamma di ambienti concorrenziali, normate da una considerevole varietà di leggi e regolamenti. In tale contesto globale, il successo a lungo termine della Società si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente. È forte il convincimento in Epson Italia spa che l'osservanza delle leggi e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d'impresa.

Coerentemente con quanto sopra, l'impegno della Società, dunque, è, e rimane, quello di svolgere le proprie attività commerciali in modo tale da essere considerata un membro di tutto rispetto della comunità aziendale mondiale. È importante perciò comprendere chiaramente l'importanza fondamentale di agire in conformità alle politiche ed alle procedure che realizzano nella pratica gli standard etici della Società.

Ciò premesso, la Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione (di seguito anche denominato il "Modello") previsto dal Decreto.

Il Modello, pertanto, costituisce un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e per conto di Epson Italia spa, affinché mantengano, nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento dei propri interessi, comportamenti corretti e lineari, sulla base di procedure definite allo scopo di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

2.1 Il Modello di Controllo

Il Modello di Controllo (da qui in avanti il "Modello") possiede la finalità di approntare un insieme organico di regole, procedure e controlli, da svolgersi anche in via preventiva, allo scopo di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, escludendo così la responsabilità amministrativa della Società.

Con l'individuazione delle "aree di attività a rischio" (vedi allegato "*AREE A RISCHIO DI REATO E PRINCIPALI MODALITA' DI COMPIMENTO*", contenente altresì le principali modalità di compimento dei reati contro la P.A.), il Modello ha lo scopo di:

- creare, in tutti coloro che operano con, in nome, per conto e nell'interesse di Epson Italia spa nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte di Epson Italia spa in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Società;
- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle "aree di attività a rischio", la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- sensibilizzare, diffondere e circolarizzare a tutti i livelli aziendali le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- individuare preventivamente le "aree di attività a rischio" afferenti l'attività di Epson Italia spa, vale a dire le aree aziendali che risultano interessate dalle possibili casistiche di reato ai sensi del Decreto;

- dotare l'Organismo di Vigilanza di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione e sul costante funzionamento del Modello, nonché valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- registrare correttamente tutte le operazioni della Società nell'ambito delle attività individuate come a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, al fine di rendere possibile la verifica dei processi di decisione, autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, onde assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti;
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire poteri autorizzativi assegnati in coerenza e con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Società, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

La Società, conseguentemente, si impegna a dare adeguata diffusione del Modello, garantendone l'accesso a tutti i soggetti interessati dall'applicazione della normativa di cui al Decreto.

La Società si impegna, altresì, ad effettuare un costante riesame del contenuto del Modello, tanto in virtù degli adeguamenti richiesti dall'eventuale ampliamento degli ambiti di efficacia della normativa rilevante per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, quanto in relazione alla modifica, all'ampliamento ed alla diversificazione delle attività aziendali.

2.2 Composizione del Modello

Il Modello si compone di una "*Parte Generale*" e di singole "*Parti Speciali*" diverse.

Il Consiglio di Amministrazione di Epson Italia spa, qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di integrare il presente Modello in qualsiasi momento, intervenendo con apposita delibera, ed aggiungere ulteriori Parti Speciali relative a differenti tipologie di reati che, anche per l'effetto di altre o ulteriori normative, risultino interessate dall'ambito di applicazione del Decreto.

2.3 Controllo e verifica dell'efficacia del Modello

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di intraprendere ed attuare tutte le iniziative necessarie per controllare l'applicazione del Modello e per assicurare allo stesso una corretta ed omogenea attuazione, coerentemente con quanto stabilito dal Decreto.

2.4 Modifiche del Modello

Tutte le modifiche e le integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (cfr. Decreto, art. 6).

I principi e le metodologie del presente Modello troveranno in ogni caso immediata applicazione, fornite di tutte le modifiche e le estensioni del caso, con riferimento ad ulteriori ipotesi di reato che, a seguito di intervento legislativo, dovessero assumere rilievo in ordine alla responsabilità amministrativa della Società.

2.5 Applicazione del Modello

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello è obbligatoria per tutti i destinatari del medesimo (personale dipendente e dirigente della Società; Amministratori; collaboratori esterni e partner).

La Società rifiuta ogni deroga all'applicazione delle disposizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari.

2.6 Complementarietà del Modello

Le disposizioni e le procedure contenute nel Modello sono complementari alle altre norme di condotta della Società ed alle procedure aziendali esistenti, le quali continueranno a trovare applicazione se ed in quanto compatibili con le disposizioni e le procedure del Modello.

2.7 Procedure di controllo

La Parte Speciale concerne le procedure di controllo adottate da Epson Italia spa e contenenti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire in genere, e dunque anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, le quali, pertanto, qui richiamate, debbono essere considerate parte costitutiva, essenziale ed integrante del Modello.

3. ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO (ORGANISMO DI VIGILANZA)

3.1 Organo di controllo interno (Organismo di Vigilanza)

Ritenuto che, al fine di garantire alla Società l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, è necessario che il Consiglio di Amministrazione di Epson Italia spa individui e costituisca un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Amministrazione della Società, si è proceduto ad individuare come soggetti maggiormente in possesso delle caratteristiche professionali e morali per svolgere tale ruolo e quindi di assumere le funzioni ed i poteri dell'organo di controllo interno alla Società (cd. "Organismo di Vigilanza"), i sigg.ri:

Riccardo Cajola –Presidente
Massimiliano Manzi - Membro
Luca Cassani – Membro

3.2 Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società; il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di natura patrimoniale che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

3.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' rimesso all'Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza, specificatamente, ha l'obbligo di vigilare:

- a) sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
- b) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- c) sulla reale idoneità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- d) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutamento delle condizioni di operatività aziendale ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di:

- attuare, verificandone l'efficacia, le procedure di controllo di ogni processo decisionale della Società rilevante a termini del Decreto;
- controllare costantemente l'attività aziendale al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle aree di attività a rischio di commissione di reato e determinare in quali aree, settori di attività e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, di cui all'Allegato "B" al presente Modello, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso a seguito dell'adozione di future delibere del Consiglio di Amministrazione della Società in tal senso, identificando per ogni strategia, processo o attività aziendale il rischio di commissione dei reati medesimi, determinandone, altresì, l'impatto sulla Società, in funzione del grado di probabilità di accadimento ed individuandone i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari a tale scopo;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;
- predisporre quanto necessario affinché la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata al fine di fornire evidenza dell’efficace funzionamento del Modello medesimo;
- predisporre quanto occorre affinché ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;
- predisporre una procedura documentata per stabilire le modalità necessarie per l’identificazione, l’archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le attività della Società nelle aree a rischio di commissione di reato. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l’Organismo di Vigilanza e le altre funzioni aziendali, l’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita a cura del Presidente dell’Organismo di Vigilanza medesimo;
- condurre le indagini interne necessarie per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che le previsioni contenute nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguate con quanto previsto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento delle previsioni stesse;

Considerate le funzioni dell’Organismo di Vigilanza ed i contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo, l’Organismo di Vigilanza può essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici), oltre ad avvalersi del supporto delle altre Funzioni di Direzione di Epson Italia spa che, di volta in volta, si rendessero necessarie per un’efficace attuazione del Modello.

Mediante appositi documenti organizzativi interni verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte dell’Organismo di Vigilanza al personale stesso.

L’Organismo di Vigilanza - al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché del suo aggiornamento - qualora lo ritenga opportuno, nei casi in cui si richiedano a questa funzione attività che necessitino di specializzazioni professionali non presenti al suo interno, né all’interno della Società stessa, avrà la facoltà di avvalersi delle specifiche capacità professionali di consulenti esterni ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine e le operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo. I consulenti dovranno, in ogni caso, sempre riferire i risultati del loro operato all’Organismo di Vigilanza.

L’organismo di vigilanza ha sede presso Epson Italia S.p.A. – Via M. Viganò de Vizzi, 93/95 – Cinisello Balsamo.

3.4 Funzionamento dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno ogni trimestre e del contenuto dell’oggetto delle sue riunioni dovrà essere redatto verbale, il quale dovrà essere trascritto in apposito libro, custodito a cura del Presidente dell’Organismo di Vigilanza medesimo.

Le deliberazioni dell’Organismo di Vigilanza devono essere adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I componenti dissenzienti hanno il diritto di fare scrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso.

In ogni caso di parità nelle votazioni, per qualsivoglia motivo, prevale il voto del Presidente dell’Organismo di Vigilanza.

3.5 Obblighi di informativa da parte dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, periodicamente, ha l'obbligo di informare della propria attività il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società attraverso apposite relazioni scritte. L'Organismo di Vigilanza trasmette, altresì, al Consiglio di Amministrazione, una relazione per iscritto in merito all'attuazione, al funzionamento e alle eventuali necessità di implementazione del Modello in vigore presso la Società.

I suddetti organi potranno convocare l'Organismo di Vigilanza al fine di conferire in merito al funzionamento del Modello e, parimenti, l'Organismo di Vigilanza potrà convocare tanto il Consiglio di Amministrazione quanto il Collegio Sindacale qualora lo ritenga opportuno nell'espletamento dei propri doveri di ufficio.

3.6 Informativa al Personale

I dipendenti ed i collaboratori della Società che svolgono attività evidenziate come rilevanti per la responsabilità amministrativa della stessa ai termini del Decreto sono e verranno adeguatamente informati e preparati in funzione del livello e delle mansioni svolte.

3.7 Formazione del Personale

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di:

- assicurarsi che tutto il personale abbia condiviso ed accettato il Modello ed Codice Etico di Epson Italia spa;
- definire la competenza necessaria del personale che possiede mansioni nell'ambito delle attività aziendali nelle aree a rischio di commissione di reato;
- pianificare ed attuare l'attività di informazione e formazione del personale in funzione della competenza richiesta per la posizione ricoperta in relazione alle capacità professionali effettivamente possedute;
- documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione svolta.

3.8 Collaboratori esterni e Partner

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato incaricato ovvero il Consiglio di Amministrazione della Società nel suo complesso, potranno definire, su indicazione e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, sistemi e procedure di valutazione per la selezione di rappresentanti e consulenti (di seguito anche "Collaboratori esterni") nonché di partner (di seguito anche "Partner") con cui la Società intenda addivenire a una qualunque forma di collaborazione e destinati a cooperare con Epson Italia spa nell'espletamento di attività nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato.

La Società valuta la necessità, l'opportunità e le modalità con cui provvedere ad informare i soggetti esterni con cui intrattiene rapporti di collaborazione professionale sulle politiche e sulle procedure seguite da Epson Italia spa in virtù dell'adozione del Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali utilizzate allo scopo di ottemperare alle disposizioni del Modello medesimo.

4. INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Segnalazioni da parte del personale dipendente o da parte di soggetti terzi

Il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, porterà a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, concernente l'attuazione del Modello nell'ambito delle di attività nelle aree a rischio di commissione di reato. All'OdV dovranno essere comunicati, in modo circostanziato, anche i sospetti del compimento di uno dei reati previsti nel presente Modello. Infine all'OdV dovranno essere comunicati, in modo circostanziato, anche violazioni del presente Modello, di cui i dipendenti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tal fine, per qualsiasi comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza, risulta attivo l'indirizzo di posta elettronica 231@epson.it.

La Società deve, altresì, predisporre quanto occorre per estendere analogo obbligo di informazione anche a carico di tutti i soggetti terzi con i quali intrattiene rapporti professionali nell'ambito delle di attività nelle aree a rischio di commissione di reato.

A tale scopo è necessario:

- raccogliere tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque concernenti comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello ovvero con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- rendere noto, con la massima tempestività possibile, ogni problema riscontrato nell'applicazione delle disposizioni del Modello;
- l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di esaminare accuratamente tutte le segnalazioni ricevute, previa audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere all'effettuazione di una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere effettuate per iscritto e contenere tutti i necessari riferimenti ad ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del Modello;
- l'Organismo di Vigilanza ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società ovvero delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, qualora dipendente della Società, ovvero sanzioni di natura contrattuale, qualora soggetto terzo, in quanto la segnalazione è stata effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà e diligenza del lavoratore, piuttosto che nell'adempimento di un obbligo contrattuale di buona fede e correttezza, al fine di scongiurare la commissione di un reato.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di adempiere ai propri compiti, potrà avere libero accesso a tutta la documentazione ed alle informazioni aziendali rilevanti, nel rispetto degli obblighi di legge.

Nell'ambito del whistleblowing, i riceventi le comunicazioni agiranno in modo da tutelare l'identità del segnalante e assicurare la riservatezza della comunicazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

In ogni caso, Epson adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il segnalante possa subire, in ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per avere inoltrato la segnalazione.

È previsto, inoltre, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Si ricorda che a tutela del segnalante la normativa italiana in materia di whistleblowing prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le suddette segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Inoltre il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Stante la recente modifica intervenuta sulla normativa whistleblowing, che impone alle aziende di conformarsi alla nuova normativa whistleblowing in attuazione del D. Lgs. 24/2023, di attuazione della Direttiva 1937/2019, Epson ha adottato una propria policy per tali segnalazioni, cui si rimanda e facente parte integrante del presente modello.

In ogni caso la nuova normativa si rivolge a:

- lavoratori subordinati (impiegati, operai, quadri, dirigenti, amministratori, senior manager, lavoratori a tempo parziale, lavoratori a tempo determinato, personale occasionale e d'agenzia senza che tale elencazione possa ritenersi esaustiva);
- lavoratori autonomi (consulenti, professionisti, senza che tale elencazione possa ritenersi esaustiva);
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti (appaltatori, agenti, fornitori, clienti e/o partner commerciale, senza che tale elencazione possa ritenersi esaustiva);
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti (apprendisti, tirocinanti);
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Oggetto della segnalazione possono essere:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi D. Lgs. 231/01 (reati presupposto) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Si ribadisce che è fatto altresì divieto di porre in essere alcuna ritorsione nei confronti del segnalante, intendendosi con tale termine qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, al segnalante, o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta un danno ingiusto.

Si rimanda in ogni caso alla policy Epson Whistleblowing, facente parte integrante del presente modello.

Come detto, al fine di chiarimento, sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura. La sanzione, che deve avvenire in linea con quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica applicabile, potrà essere graduata in funzione della gravità. Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti rientrano in quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il Codice Etico e il Modello e la conformità alla procedura whistleblowing costituiscono un complesso di principi e norme a cui il personale dipendente della Società deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dal rispettivo CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari.

4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, idonei a coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i Collaboratori esterni della Società medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte del personale della Società, dirigente e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di attività nelle aree a rischio di commissione di reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti unitamente alle relative motivazioni.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza propone, quando lo ritenga opportuno, al Presidente e all'Amministratore Delegato, eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata.

5. IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL MODELLO

5.1 Aggiornamento del Modello alla normativa vigente

L'Organismo di Vigilanza deve predisporre e rendere operativa una procedura documentata che consenta il tempestivo e costante aggiornamento rispetto alle eventuali modifiche della normativa cogente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente alla commissione di reati. L'Organismo di Vigilanza deve, altresì, definire le modalità di archiviazione e consultazione di tale documentazione e provvedere all'invio di tutte le informazioni necessarie ai soggetti interessati.

5.2 Gestione delle attività rilevanti ai sensi del Modello

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di adoperarsi affinché siano garantite:

- la disponibilità di informazioni accurate ed attendibili;
- la disponibilità, ove necessario, di adeguati ed affidabili strumenti di lavoro onde procedere alle necessarie attività di verifica e controllo;
- la disponibilità di idonei strumenti ed ambienti per la gestione dei documenti e delle registrazioni.

6. VERIFICHE PERIODICHE

Allo scopo di controllare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è necessario effettuare una verifica annuale dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle aree di attività a rischio di commissione reato.

E' altresì necessario procedere ad una verifica periodica del reale funzionamento del Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Sarà, infine, cura della Società procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza in merito all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di commissione di reato, delle azioni intraprese da parte dell'Organismo di Vigilanza o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste, che potranno anche essere effettuate a campione.

L'Organismo di Vigilanza deve adottare adeguati metodi per controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti dal Modello. Tali metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere attuati tutti gli interventi correttivi ad assicurare la conformità del Modello al Decreto.

L'Organismo di Vigilanza deve implementare ed ottimizzare, con continuità, l'efficacia del Modello ai fini della prevenzione dei reati, dei dati significativi emersi dai metodi di controllo e misurazione di cui sopra, dei risultati delle verifiche interne, degli interventi correttivi e preventivi e delle analisi eventualmente effettuate da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ogni difformità potenziale rispetto a quando previsto dal Modello deve essere eliminata rilevando dapprima le cause che potrebbero determinarla, attuando successivamente adeguati interventi preventivi che evitino il loro verificarsi.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza deve redigere una procedura documentata che rilevi:

- il tipo di difformità;
- le cause che potrebbero generarla;
- l'individuazione e l'attuazione degli interventi preventivi necessari;
- l'evidenza formale dei risultati degli interventi preventivi;
- la verifica dell'efficacia degli interventi preventivi.

Ogni difformità riscontrata rispetto a quando previsto dal Modello deve essere eliminata, individuando preventivamente le cause che la hanno determinate, ed attuando successivamente adeguati interventi correttivi che evitino il loro ripetersi.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza deve redigere una procedura documentata che rilevi:

- il tipo di difformità;
- l'individuazione e l'attuazione degli interventi correttivi (ove necessari);
- l'evidenza formale dei risultati degli interventi correttivi;
- la verifica dell'efficacia degli interventi correttivi.

Come esito di tutte le suddette attività di verifica e di controllo, verrà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Epson Italia spa (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'Organismo di Vigilanza) che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.